

Ivrea 14/06/2016
Incontro all'Ordine Avvocati

RECUPERO SPESE DI GIUSTIZIA

Relatore : Assistente Giudiziario – Roberto PISANO

RIASSUNTO GESTIONE RECUPERO CREDITI

- L'Ufficio in questo ultimo ventennio ha subito cinque grosse innovazioni e trasformazioni sulle modalità e gestione del recupero somme.
- Negli anni novanta era definito "CAMPIONE PENALE" il cui registro di iscrizione delle somme da recuperare era chiamato Mod.29.

VECCHIA GESTIONE

- Fino al 1 Gennaio 1998 gli Uffici (Tribunale e Preture) provvedevano alla propria gestione del Recupero tramite l'ausilio degli Ufficiali Giudiziari, sia per le notifiche, che per l'eventuale recupero somma. Gli Uffici , di fatto, erano due, uno per il Penale ed uno per il Civile. Gli incassi delle somme erano gestiti in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate con controlli incrociati (per ogni ricevuta di pagamento che si annotava sul registro, veniva rendicontata direttamente da un incaricato dell'Agenzia Entrate).

IL PRIMO CAMBIAMENTO

- La prima grande innovazione del Ministero della Giustizia sulle modalità e la gestione del recupero è avvenuta nel 1998-1999. In quell'anno tutte le somme iscritte nel mod. 29 e non definite venivano comunicate all'Ufficio dell'Entrate che a sua volta prenotava all'Agente della Riscossione per l'iscrizione a Ruolo e successiva cartella esattoriale.
- All'Ufficio veniva solo comunicata la data e il numero della pre-iscrizione a ruolo. Tanto è vero che ancora oggi ogni comunicazione che ne modifica il titolo viene fatta all'Agenzia delle Entrate.

ABBANDONO CAMBIAMENTO

- Nell'anno 1999 viene abbandonata la gestione dell'Agenzia delle Entrate e ritorna la gestione all'Ufficio Giudiziario
- Con la chiusura delle Pretura e l'accorpamento al Tribunale l'Ufficio Campione Penale diventa unico, rimane la divisione tra Civile e Penale. La gestione del Recupero viene affidata all' Agente della Riscossione con iscrizione diretta da parte dell'Ufficio dopo aver comunque prima comunicato al debitore tramite gli Ufficiali Giudiziari un primo avviso di pagamento.

LA GRANDE INNOVAZIONE

- **In data 20 Maggio 2002 con DPR 115/2002** viene emanato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia che rivoluziona la gestione delle Spese di Giustizia compreso il Campione Penale. Infatti cambia il Registro e la denominazione, diventa Modello 3ASG e si chiama “Recupero Crediti” ed è ancora oggi il Testo di riferimento.
- Gli articoli che gestiscono tutto le somme da recuperare e la relativa iscrizione a ruolo , sono compresi tra il 213 e il 248 nel relativo DPR. In particolare all’art. 213 viene indicato: “L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento”.
- L’Ufficio è titolare del Ruolo e può verificare in ogni momento il suo andamento ed è il solo che può emettere provvedimenti inerenti la sua gestione.

NORME a modifica e integrazione

DPR 115

- Nel periodo suindicato il legislatore emana diversi provvedimenti e aggiustamenti al DPR 115, che in qualche modo modificano il sistema di Recupero.
- DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n. 115 (in G.U. 01/07/2005, n.151) , convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 (in G.U. 22/8/2005, n. 194) ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1, lettera i)) la modifica dell'art. 248, comma 1 (**Art. 248 (R) Invito al pagamento**).
- LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 (in SO n.285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n.300) ha disposto (con l'art. 1, comma 372) la modifica dell'art. 213 (**Iscrizione a ruolo**).
- LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 (in SO n.285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n.300) ha disposto (con l'art. 1, comma 372) la modifica dell'art. 212 (**Invito al pagamento**).
- LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 (in SO n.285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n.300) ha disposto (con l'art. 1, comma 372) la modifica dell'art. 211 (**Quantificazione dell'importo dovuto**).
- Il DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147) , convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'introduzione dell'art. 227-bis (**quantificazione importo dovuto**).
- DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147) , convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'introduzione dell'art. 227-ter (**riscossione mediante ruolo**).

- LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l'art. 67, comma 3 lettera i)) la modifica dell'art. 227-ter(**Riscossione mediante ruolo**).
- 19/06/2009 La LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l'art. 67, comma 3 lettera e)) la modifica dell'art. 205, rubrica, commi 1 e 2 e l'introduzione dei commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies all'art. 205 (**Recupero intero, forfettizzato e per quota**).
- LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l'art. 67, comma 3, lettera h) la modifica dell'art. 212, comma 1 e 2 (**Invito al pagamento**).
- **Nell'anno 2009 l'Ufficio si dota del programma informatico per la gestione del recupero crediti denominato "SIAMM) e che viene ancora oggi usato anche da Equitalia giustizia per l'iscrizione**

CONVENZIONE

A_ CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED EQUITALIA Spa per acquisizione dati debitore e quantificazione crediti in materia spese giustizia – 23 settembre 2010

- Ai sensi dell'art,1, comma 367,della Legge 244/2007 e successive modificazioni, il Ministero della Giustizia stipula una o più convenzioni in base alla quale la società stipulante, con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie, previste dal testo unico DPR 115/2002, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1 gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante la seguente attività :
 1. *Acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal DPR a norma dell'art. 205 (L) "Recupero intero, forfettizzato e per quota" e successive modificazioni;*
 2. *Iscrizione a ruolo del decreto*

B_ Convenzione Ministero della giustizia - Equitalia Spa per acquisizione dati debitore e quantificazione crediti in materia si spese di giustizia – 19 luglio 2011 – Modifiche.

- In data 23/09/2010 tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia giustizia s.p.a. è stata sottoscritta la Convenzione di cui in epigrafe, registrata alla Corte dei Conti in data 14 marzo 2011, registro n.6 – foglio n.280.
- Ritenuti che al fine di razionalizzare la procedura di ritiro e scansione elettronica degli atti consegnati dagli uffici giudiziari e di realizzare significativi risparmi di spesa, si ritiene opportuno proporre alcune modifiche, non incidenti sul contenuto sostanziale della Convenzione, agli art.20 e 27 della Convenzione stessa, proposti, concordati e condivisi da Equitalia e dall'Amministrazione Giudiziari.
-

LE PARTI DI COMUNE INTESA CONVENGONO CHE

Gli articoli 20 e 27 della Convenzione sono sostituiti dai seguenti:

ART.20 – Ritiro degli atti presso gli uffici

1. **Salvo diverso accordo tra le parti ai sensi del comma 4 del presente articolo, la società provvede al ritiro, presso gli uffici, degli atti di cui all'articolo 5.** Per svolgere tale attività e quelle di trasporto e scansione elettronica degli stessi atti, la società a tutela del rilevante interesse pubblico al corretto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione ed alla gestione in forma riservata di adempimenti connessi all'esercizio della funzione di amministrazione della giustizia, è tenuta ad avvalersi esclusivamente di altre società del Gruppo Equitalia ovvero.....
2.
3. Ai fini dell'art,12 c.3, i termini per l'iscrizione a ruolo da parte della società decorrono dal giorno di ritiro dei relativi atti.....

ART. 27 – Tutela della riservatezza

1.
2.
3.

PRINCIPALI INFORMAZIONI SUL RECUPERO CREDITI

COSA SI ISCRIVE

- Tutte le pene e le spese derivanti dal un provvedimento divenuto esecutivo. Soprattutto nell'ambito penale sono la Sentenze e Decreti Penali di Condanna. Di essi si recupera, sia la pena inflitta sia le eventuali spese.
- **L'ufficio dietro formazione di un fascicolo da parte della Cancelleria, predispone una NOTA A che registra sul Registro SIAMM e Invia a EQUITALI GIUSTIZIA nelle modalità previste dalla legge.**
- Tutte le spese avvenute durante la fase processuale vengono inserite nel fascicolo e trasmesse con il Foglio Notizie (novità introdotta dal DPR 115/2002) nel quale il Responsabile della chiusura di detto documento, provvedere ad indicarne se sono recuperabili , a secondo del titolo per cui si procede.
- Nel fascicolo vanno anche inseriti tutti quei documenti che in qualche modo possono influire sulla somma da recuperare e sulle modalità della stessa (pagamenti volontari, eventuale ammissione al gratuito patrocinio, dilazioni di pagamento , provvedimenti di estinzione del reato o di condono della pena).

QUALI SPESE VANNO RECUPERATE

- Vi sono due tipi principali di spese in materia penale
 1. Spese in misura fissa – Sono definite con apposito provvedimento. Ultimo in ordine di tempo è il Decreto 124/2014 (*Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale*) pubblicato G.U. n.198 del 27/08/2014 , nel quale all' **Art. 1** (*Recupero Forfettizzato*) le spese del processo penale diverse da quelle indicate all'Art.2sono recuperate nella misura fissa stabilita nella **“Tabella A”**

2. Recupero per intero e per quota -

1_sono le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consultazione tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi di cui all'Art.205 c.2 DPR 115/2002.

2_In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato. Senza vincolo di solidarietà, in parti uguali.

Infatti , per i provvedimenti emessi dopo il 04/07/2009, con la legge del 18/06/2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" all'Art. 67 veniva modificato l' Art. 535 del Codice di Procedura Penale in particolare veniva abrogato il comma 2 "I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali e` stata pronunciata condanna".

ART. 5 – DPR 115/2002
(Spese ripetibili e non ripetibili)

1. Sono spese ripetibili:

- a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
- b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
- c) le spese e le indennità per i testimoni;
- d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; **((ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143 codice di procedura penale;))**
- e) le indennità di custodia;
- f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
- g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
- h) le spese straordinarie;
- i) le spese di mantenimento dei detenuti;
- i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.

2. Sono spese non ripetibili:

- a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
- b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.

3. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.

SPESE NON RECUPERABILI

1. Non sono recuperabili le spese sostenute per gli interpreti - " *Art. 143 (Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali) L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete* ".
2. Nella sentenza di patteggiamento (Art. 444 c.2 *quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria , non comporta la condanna al pagamento delle spese di procedimento....."*

3. Nell'imputato ammesso al Gratuito Patrocinio - Art. 107 DPR 115/2002

Non risultano comprese tra le spese indicate dall'Art.107 le spese straordinarie, le spese per intercettazioni, le spese prenotate a debito a titolo di contributo unificato ed imposta di registro, nonché le spese relative alle sanzioni accessorie quali la pubblicazione della sentenza di condanna, le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi.

DILAZIONE DI PAGAMENTO

ART. 218 – DPR 115/2002 (Dilazione o rateizzazione del credito)

1. Se il credito è rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è iscritto per l'intero o per il residuo.
2. Se il credito è dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata per l'intero o per il residuo.

3. SPESE PROCESSUALI

Tutte le spese iscritte a Ruolo possono essere rateizzate direttamente da Equitalia Servizi, senza richiedere nulla all'Ufficio Giudiziario che ne ha richiesto l'iscrizione, sia direttamente, sia attraverso Equitalia Giustizia.

PENE PECUNIARIE

1. Per le pene inflitte ove il titolo non è ancora esecutivo (*Decreti Penali di Condanna*) può essere richiesto direttamente al Giudice competente oppure, nella fase dibattimentale, prima della emanazione del dispositivo della sentenza.
2. In caso che il titolo sia divenuto esecutivo, ma non sia ancora stato trasmesso a questo ufficio, si può ancora richiedere la rateizzazione al Giudice Competente e, se avrà esito positivo, il provvedimento di rateizzo verrà incluso nella "NOTA A" che viene trasmessa ad Equitalia.

3. Nel caso vi sia già la cartella Esattoriale, allora bisogna inviare la richiesta di rateizzazione al Magistrato di Sorveglianza competente per territorio, o direttamente, oppure attraverso il nostro Ufficio. E' bene però ricordare di fare, l'eventuale richiesta di dilazione, appena viene notificata la cartella esattoriale, in quanto non è possibile, per l'Ufficio Recupero Crediti, sospendere l'esecuzione, se non specifica richiesta del Magistrato, che però, generalmente per le dilazioni di pagamento non avviene.
- *Le richieste di rateizzo non possono essere superiori ad un massimo di trenta rate, conche la rata minima sia di Euro 50,00.*
 - **Una volta emesso il provvedimento, il Magistrato di sorveglianza, fa pervenire all'Ufficio Recupero Crediti l'ordinanza di ammissione.**
 - **L'Ufficio una volta ricevuto il provvedimento procederà nelle seguenti modalità:**
 - a) Se il Ruolo è stato emesso direttamente dall'Ufficio Recupero crediti, si provvederà on-line al rateizzo della cartella Esattoriale;*
 - b) Se invece il ruolo è stato emesso da Equitalia Giustizia, si invierà con una nota specifica (NOTA B), attraverso i canali previsti, l'ordinanza del Giudice (anticipandola via mail), è sarà lo stessa Equitalia Giustizia ad notiziare Equitalia Servizi dell'avvenuta rateizzazione.*

4. **All'Utente verrà notificato il provvedimento del Giudice, e sarà sua cura recarsi presso l'Equitalia che ha emesso la cartella, alla data indicata dal Magistrato quale inizio del rateizzo ed eseguire il pagamento della rata prevista. Infatti, da prassi ormai consolidata, egli non riceverà nulla da Equitalia che le indichi il rateizzo della somma da versare, questo sia se il Ruolo è stato emesso dall'Ufficio Recupero crediti, sia da Equitalia Giustizia.**
5. *Se la richiesta di iscrizione a ruolo è stata fatta dal Ufficio Recupero crediti, si potrà ritirare la lettera ed il piano di rateizzo con cui si è provveduto a rateizzare la Cartella Esattoriale e, con essa, recarsi presso Equitalia ed cominciare il pagamento.*
6. *Si rammenta che per usufruire della dilazione di pagamento è necessario presentare,allegato alla domanda, documentazione che comprovi la disponibilità economica a sostenere il debito, oppure persona di famiglia che si faccia da garante. In caso contrario, specialmente il Magistrato sorveglianza, non concede la rateizzazione.*

REMISSIONE DEL DEBITO

ART. 6 - DPR 115/2002

(Remissione del debito)

1. Se l'interessato non e' stato detenuto o internato, **il debito per le spese del processo** e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in liberta'.
2. Se l'interessato e' stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. **La domanda, corredata da idonea documentazione**, e' presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, **al magistrato competente**, fino a che non e' conclusa **la procedura per il recupero, che e' sospesa se in corso.**

CONCLUSIONI

- A partire dalla riforma delle spese di giustizia con il DPR 115/2002 ad oggi, il legislatore, in tutti i suoi interventi, a fatto si che l'Ufficio **perdesse la gestione del recupero** delle spese e delle pena, pur **rimanendo in capo ad esso tutte la titolarità**.
- Per le partite di credito iscritte al Registro Siamm, dall'Ufficio stesso, fino al 2013 non solo sono visibili, ma su di esse può direttamente operare l'ufficio stesso, e così anche per quelle iscritte a ruolo, tenendo pur presente che Equitalia non comunica mai la riscossione, ma è l'ufficio stesso che deve farsi carico di verificare, per ogni partita iscritta, se questa è stata riscossa oppure no.
- In caso di riscossione si deve chiudere la partita di credito negli appositi registri ed annotare le pene rimosse al Casellario Giudiziario con apposito foglio complementare telematico.
- Per le partite invece ove non è stato possibile la loro riscossione ed l'agente della riscossione (Equitalia) ne ha dichiarato la momentanea inesigibilità, bisogna provvedere, sempre per le pene, alla trasmissione alla Procura per la loro conversione della pena.

- Per quei fascicoli trasmessi, dopo 01/01/2013, con NOTA A a Equitalia Giustizia, l'ufficio ne ha la sola visione sul registro Siamm, senza potervi operare. Tra Equitalia Giustizia e l'Ufficio si opera esclusivamente, se non per rari casi, con note e specificatamente:
 1. *NOTA B per comunicazioni variazioni sul titolo e somma da recupera, tra l'Ufficio ed Equitalia;*
 2. *NOTA G per richieste da Equitalia all'Ufficio per eventuali mancanze o specifiche sul credito da recuperare;*
 3. *NOTA E Bis per comunicazioni e informazioni inerenti pene inserite in eventuali Cumuli Pena iscritti.*
- Dall'atto in cui viene richiesta l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio non ha più modo di verificarne il loro iter, ne tanto meno visualizzarne la loro esigibilità in Equitalia Servizi.

Il paradosso è che, comunque, anche dopo l'iscrizione a ruolo, è sempre e solo l'Ufficio Giudiziario, il titolare della partita, ed Equitalia Servizi, richiede solo e sempre all'Ufficio Recupero Crediti, ogni richiesta fatta dall'utente, non colloquiando minimamente invece con chi ha materialmente ne ha richiesto l'iscrizione a ruolo della partita. Tutte le variazioni inerenti la partita devono, solo e sempre, partire dall'Ufficio Recupero Crediti, ma ad esso non viene comunicato nulla e specialmente se la partita di credito è stata riscossa.

IVREA 14 Giugno 2016